

COME RIAVVICINARE I GIOVANI ALLA PARTECIPAZIONE

di **THOMAS INVIDIA**

CULTORE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E PRIVATO - UNIV. DEL SALENTO

La condizione giovanile in Italia pone un quesito giuridico istituzionale che investe l'architettura amministrativa e costituzionale dello Stato, con particolare riferimento alle dinamiche rappresentative delle fasce anagrafiche più giovani.

La materia si presta a riflessioni giuridiche concernenti i profili evolutivi del procedimento legislativo, la separazione dei poteri ed il diritto di petizione ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione. I dati dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo evidenziano uno scolamento strutturale: oltre il 60% dei cittadini tra i 18 e i 34 anni rileva l'inadeguatezza dei canali formali e l'assenza di spazi funzionali di interlocuzione stabili con le istituzioni. Sotto il profilo del metodo, questo scritto si concentra sulla partecipazione giovanile declinata quale volontà di concorrere ai procedimenti nor-

mativi e politico-istituzionali.

I flussi partecipativi suggeriscono l'opportunità tecnica di codificare l'energia giovanile attraverso l'istituzione di Assemblee cittadine diffuse?

Prima gli argomenti a favore, poi i contrari. Depone a favore la storia. Il modello trova un precedente comparato nelle assemblee locali e nei comitati civici nella Francia della ricostruzione post-bellica, che operarono quali strutture di raccordo consultivo con l'esecutivo. Quell'esperienza può essere oggi riscoperta secondo categorie teoriche plurali, coerenti con la complessità del quadro sociale contemporaneo, al fine di strutturare un percorso di riforma legislativo organico. La Carta costituzionale, pur privilegiando il circuito della democrazia rappresentativa e l'istituto referendario, non pone preclusioni legali all'introduzione di modelli deliberativi dal basso, se non per determinate materie.

La solidarietà intergenerazionale, desumibile dal com-

binato disposto degli articoli 2, 3 (comma 2), 5, 9 e 81 della Costituzione, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione effettiva di tutti i cittadini all'organizzazione politica e sociale, favorendo la partecipazione giovanile anche attraverso istituti che si avvicinino alla democrazia diretta, se necessario. In questo quadro, l'introduzione di Assemblee diffuse dei giovani diverrebbe la tecnica formale di un procedimento legislativo ascendente.

La disciplina valorizzerebbe i progetti normativi di matrice giovanile, offrendo soluzioni per migliorare l'utilizzo dei progetti di legge d'iniziativa popolare, mai del tutto valorizzati dal 1948 a oggi.

Invero, la scelta dei costituenti è stata quella di incanalare il voto popolare privilegiando la centralità delle Camere. In riferimento alla materia referendaria, non per tutte le materie è possibile utilizzare lo stru-

mento.

Inoltre, vi sono da considerare costi, organizzazione amministrativa e statuto giuridico da approntare. Ancora, il rigore del pragmatismo tecnico impone di temperare la funzione legislativa riservata alle Camere con la spinta partecipativa, ipotizzando il modello della «legge d'iniziativa popolare rinforzata». I testi redatti dalle Assemblee beneficerebbero di un esame preferenziale in Parlamento, caratterizzato da termini procedurali certi per la deliberazione d'aula (sia in senso favorevole sia negativo) e dall'obbligo di prevedere la pubblicità delle sedute e del voto? È evidente la compressione dell'autonomia delle Camere prevista ai sensi degli artt. 64, 66 e 67 Cost., le quali beneficino dell'assoluta supremazia dei propri «Regolamenti maggiori» e pertanto sarebbe necessaria una revisione costituzionale per giungere al risultato, non essendo sufficiente una legge ordinaria.

